

Programma genetico per il Libro Genealogico del cavallo Bardigiano

Art. 1

Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11 maggio 2018 l'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane (ANAREAI) con sede in Roma (Rm), iscritta al Registro persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Roma in data 03.12.2020 con n. 1435/2020, riconosciuta quale Ente Selezionatore con D.M. n.258188 del 4 giugno 2021 attua il Programma genetico del Libro Genealogico (LG) del cavallo di razza Bardigiana secondo le modalità di seguito previste.

Detto LG è il Libro d'Origine della razza, istituito dal Decreto del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste del 2 Agosto 1977 ed è gestito dalla citata Associazione quale Ente selezionatore ai sensi delle Normative comunitarie e nazionali vigenti sulla base del presente disciplinare; l'attività del LG si estende su tutto il territorio nazionale italiano.

CAPITOLO I

Organizzazione del Libro Genealogico

Art. 2

Il programma genetico è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli ed è lo strumento per il miglioramento genetico della razza, promuovendo la produzione di soggetti per il servizio da sella, il tiro leggero e gli impieghi in equitazione per il tempo libero.

Al contempo s'intende mantenere la diversità genetica della razza, valorizzandone la produzione sia sul piano tecnico che economico.

Le attività del presente programma genetico sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito "Autorità competente" ai sensi del D.lgs. 52 dell'11 maggio 2018.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del programma genetico l'ANAREAI provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) l'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
- c) il Corpo degli Esperti.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale (CTC) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza, e propone eventuali modifiche al presente Programma genetico.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 2 rappresentanti dell'Autorità competente, di cui uno incaricato di vigilare, con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;

- 3 rappresentanti degli allevatori delle Regioni con la più elevata consistenza di soggetti di razza iscritti al Programma genetico, nominati dall'UC;
- 3 funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al programma genetico (la nomina di tali funzionari è fatta dai rispettivi Assessorati regionali dell'Agricoltura);
- Il Presidente dell'ANAREAI;
- un esperto di zootecnia nominato dall'Autorità competente su proposta dell'ANAREAI;
- un rappresentante del CREA nominato dall'Autorità competente;
- un rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
- il coordinatore degli esperti di razza.

Qualora l'ANAREAI preveda delegare la raccolta dati in allevamento ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 52/2018, parteciperà alle riunioni della commissione Tecnica Centrale senza diritto di voto un rappresentante del soggetto terzo delegato alla raccolta dei dati negli allevamenti nominato da quest'ultimo.

Il Direttore dell'ANAREAI partecipa alle riunioni della CTC con funzioni di segretario. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice-Presidente tra i membri componenti.

La CTC può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della CTC può invitare alle proprie riunioni esperti di particolare competenza a partecipare ad esclusivo titolo consultivo.

La convocazione della CTC è fatta, su incarico del Presidente, almeno 10 giorni prima della data della riunione. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vicepresidente, assume la presidenza della riunione il componente più anziano in età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario.

I componenti della CTC restano in carica per 3 anni a partire dalla data della riunione di insediamento e comunque fino alla riunione di insediamento della commissione di nomina successiva; i componenti in carica possono esser riconfermati.

Art. 5

L'Ufficio Centrale del LG provvede:

- a. alla raccolta dati, al coordinamento e al controllo del lavoro delle organizzazioni eventualmente delegate a tale compito,
- b. all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione del programma genetico e del funzionamento del LG;
- c. al rilascio dei documenti ufficiali del LG secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare;
- d. alla pubblicazione e/o divulgazione periodica dei dati tecnici relativi ai soggetti iscritti al programma genetico secondo le indicazioni e le delibere della CTC;
- e. ad effettuare la valutazione genetica e quant'altro previsto dal presente programma genetico sui soggetti riproduttori che vi partecipano.

Responsabile dell'applicazione del Programma genetico e delle delibere della CTC è il Direttore dell'ANAREAI.

Art. 6

Le attività di raccolta dati e di realizzazione delle valutazioni genetiche è competenza dell'UC.

Tali attività possono comunque essere delegate, previo aggiornamento in tal senso del programma genetico, secondo le modalità del successivo art. 20, ad Organizzazioni che dispongano dei requisiti previsti dalle Normative Comunitarie e Nazionali vigenti in materia.

Tali deleghe devono essere dettagliate e specificare chiaramente quali competenze vengono delegate e con che modalità operative devono essere attuate.

I dati raccolti con il programma genetico e il LG sono di proprietà dell'ANAREAI.

Art. 7

Il Corpo degli esperti, formato da tecnici specializzati per i rilevamenti morfologici previsti dal programma genetico e per la valutazione dei soggetti presentati nelle mostre e nei concorsi, è composto da ispettori ed esperti di razza,

I requisiti di individuazione, formazione e abilitazione, nonché le norme operative ed il codice etico da ottemperare, sono stabiliti nel *Disciplinare per il Corpo degli esperti di razza del cavallo Bardigiano*, allegato al presente Programma genetico.

Ai componenti del Corpo degli esperti di razza è fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività dell'ANAREAI; tali divieti si estendono anche all'uso di sistemi di comunicazione via web o social network.

Gli ispettori e gli esperti di razza, che nominano un coordinatore nazionale che li rappresenta per un triennio in seno alla CTC, possono operare esclusivamente dietro autorizzazione dell'UC: è pertanto loro vietato partecipare a eventi ed incontri inerenti la razza senza espressa autorizzazione.

I rilevamenti morfologici sono effettuati esclusivamente dai componenti il Corpo degli esperti di razza incaricati dall'ANAREAI, in appositi raduni e/o nelle visite aziendali.

A tali visite può presenziare il Direttore o un dipendente tecnico dell'ANAREAI e, se così specificatamente disposto dal UC, un incaricato dell'organizzazione cui è delegata la raccolta dati nel territorio.

Il giudizio dell'ispettore o dell'esperto è definitivo ed inappellabile.

L'UC si riserva in ogni modo la facoltà di disporre visite suppletive a verifica del lavoro svolto dagli ispettori o dagli esperti di razza.

CAPITOLO II

Ammissione al Programma genetico

Art. 8

La partecipazione al Programma genetico è volontaria.

L'allevatore/proprietario che intenda partecipare con i propri soggetti deve presentare domanda per iscritto all'UC, presso il quale è istituito l'Albo degli allevatori/ proprietari in cui viene iscritto se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia allevatore/proprietario di soggetti di razza Bardigiana;
- b) si impegni a svolgere l'attività prevista dal presente Programma genetico;

- c) si astenga da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine del LG;
- d) disponga di strutture ed organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal presente programma genetico;
- e) sottoponga i propri animali ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie Locali.

Il proprietario deve inoltre dichiarare di accettare il presente Programma genetico e, in caso di adesione, anche gli obblighi previsti dall'attività selettiva, nonché le eventuali successive modifiche che dovessero esservi apportate dagli organi competenti.

L'UC provvede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano cessate le condizioni di ammissione.

L'allevatore per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di taluni riproduttori, può presentare ricorso all'ANAREAI secondo le modalità stabilite dal successivo Art. 16.

Art. 9

Fatte salve le disposizioni del successivo art. 12, la registrazione nella Sezione Supplementare del LG di cui al successivo art. 10, è ammessa per i soggetti privi o parzialmente privi di genealogia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) rispondenza allo standard di razza con presenza dei caratteri fenotipici previsti e presenza dei requisiti minimi come da successivo art. 10;
- b) età non inferiore ad indicativamente 30 mesi;
- c) assenza di malattie, tare e difetti gravi trasmissibili.

Art. 10

Il LG è costituito dall'*Albo degli Allevatori/proprietari*, da una *Sezione Principale* e da una *Sezione Supplementare*.

ALBO DEGLI ALLEVATORI/PROPRIETARI con iscrizione secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del presente disciplinare.

SEZIONE PRINCIPALE:

La *Sezione Principale*, in cui vengono iscritti i soggetti con genealogia completa, è suddivisa in 2 *Classi di Merito* a seconda delle loro caratteristiche di ascendenza, genetiche e di assenza di difetti ereditari.

Le 2 Classi di merito sono le seguenti:

- ⊙ **Classe B (Classe base)** cui accedono tutti i soggetti con almeno una generazione di ascendenti iscritti alla Sezione Principale o Supplementare.
- ⊙ **Classe A** - cui accedono i puledri e le puledre in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 1. per i maschi due generazioni di ascendenti iscritti al LG in modo da garantirne sufficiente purezza genetica; per le femmine almeno una generazione di ascendenti iscritti al LG;
 2. nati da padre e madre riproduttori selezionati appartenenti alla **Classe A**; per le femmine la madre può essere anche iscritta alla Sezione Supplementare;
 3. accertamento d'ascendenza tramite DNA obbligatorio per i maschi; per le femmine può essere effettuato su discrezione dell'UC o in base a specifiche disposizioni della CTC.

4. genitori in possesso di punteggio minimo che la CTC, in base a quanto fino ad oggi operato, stabilisce in 80 punti per il padre e 75 punti per la madre;
5. dall'età minima di circa 30 mesi, per l'approvazione alla riproduzione in **Classe A**, sia i maschi che le femmine vengono obbligatoriamente sottoposti a valutazione morfologico-lineare. La CTC, in base a quanto fino ad oggi operato, al fine di tutelare la tipicità della razza ed evitare la presenza di tare o difetti ereditari nella futura progenie, stabilisce in 82 punti la soglia minima da raggiungere per i maschi (riportando nei singoli caratteri valutati un punteggio non inferiore agli 8 punti) e in 80 punti la soglia minima da raggiungere per le femmine. I soggetti che non superano tali punteggi minimi in sede di valutazione morfologica, non vengono abilitati alla riproduzione in **Classe A**.

Negli allevamenti di LG aderenti alla selezione ovvero con soggetti che partecipano al Programma genetico, possono operare come riproduttori solo i soggetti abilitati alla riproduzione in **Classe A**. Alla fecondazione artificiale sono abilitati esclusivamente i maschi abilitati alla riproduzione in **Classe A**.

SEZIONE SUPPLEMENTARE:

Nella *Sezione Supplementare* vengono iscritti i soggetti di cui all'Art. 9 del presente Programma genetico (genealogia incompleta o mancante ma con presenza dei caratteri tipici di razza).

Le femmine iscritte alla Sezione Supplementare che, in sede di valutazione morfologica eseguita all'età minima di circa 30 mesi raggiungono il punteggio di almeno 75 punti, sono abilitate alla riproduzione; i maschi iscritti alla Sezione Supplementare, avendo genealogia incompleta, non possono esser abilitati alla riproduzione.

Art. 11

I soggetti iscritti dovranno essere identificati tramite le metodiche previste dalle Normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di identificazione degli equidi e mediante il rilevamento dello stato segnaletico quale strumento supplementare di identificazione.

L'UC, al fine di poter garantire la corretta genealogia di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento di ascendenza, secondo metodi di verifica stabiliti dalla CTC, qualunque soggetto maschio o femmina, iscritto al LG, anche al di là dei casi di obbligatorietà che saranno previsti dal presente programma genetico.

Tali accertamenti possono esser disposti più volte. Il proprietario è tenuto a rendere disponibile il soggetto indicato dall'UC: l'eventuale rifiuto comporta la cancellazione del soggetto dal programma genetico.

Art. 12

Nell'ambito del programma di selezione, considerata la radice genetica di costituzione della razza Bardigiana, a causa di comprovate problematiche legate ad eccessiva consanguineità o forte perdita di diversità genetica, può essere autorizzato nell'ambito del programma di selezione l'utilizzo di maschi iscritti alla sezione supplementare od anche l'utilizzo di maschi o materiale seminale proveniente dal LG di origine di un'altra razza. Tali utilizzi saranno inquadrati esclusivamente in programmi sperimentali specifici, supportati da idonei studi scientifici ed approvati preventivamente dalla CTC.

La stessa CTC approverà le linee guida tecniche dell'eventuale impiego di tali riproduttori o materiale seminale, nonché per l'eventuale iscrizione dei prodotti al LG. Tali programmi saranno attuati da ANAREAI.

Art. 13

Il programma genetico, in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/1012, art. 21 punto 3, nonché sulla base di apposite delibere della CTC che specifichino i requisiti tecnici in merito, può prevedere l'esclusione di taluni riproduttori dal programma genetico.

Art. 14

Le visite per i rilevamenti morfologici nell'ambito del programma genetico s'indicono di norma una volta l'anno in sede di opportune visite aziendali o in raduni. I calendari di visita sono predisposti dall'UC e, ove necessario e ritenuto operativamente opportuno, sono redatti in accordo con l'organizzazione eventualmente delegata alla raccolta dati sul territorio.

Art. 15

Il Certificato zootecnico viene rilasciato dall'UC per tutti i soggetti iscrivibili a LG. Tale certificato è integrato nel documento di identificazione degli equidi secondo le Normative comunitarie e nazionali vigenti e deve riportare tutte le informazioni previste da tali Normative, oltre a quelle stabilite dalle delibere della CTC.

Art. 16

L'infrazione da parte di un allevatore di una o più norme del presente programma genetico o, comunque, la mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'UC, comporta secondo la gravità seguenti provvedimenti:

- a) ammonimento;
- b) addebito effettivo dei servizi del programma genetico;
- c) sospensione dall'iscrizione al LG dei soggetti quando sia stata accertata una errata identificazione;
- d) sospensione a tempo determinato dell'allevamento dal programma genetico;
- e) radiazione dell'allevamento dal programma genetico;
- f) denuncia del proprietario alle autorità giudiziarie in caso di sospetta frode o inottemperanza.

L'Ammonimento di cui alla lettera a) è impartito dall'UC del LG che ne informa il Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui sopra dalla lettera b) alla lettera f) sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'ANAREAI su proposta dell'UC; l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANAREAI con nota raccomandata a/r o Pec, entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito al ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri dell'ANAREAI, dall'Esperto in miglioramento genetico nominato dall'Autorità competente in seno alla CTC e da un componente nominato dalla CTC. Essi rimangono in carica 3 anni e possono esser riconfermati.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

CAPITOLO III

Documenti ufficiali del LG

Art. 17

Per il funzionamento del Programma genetico sono previsti i seguenti documenti:

- *Modello di dichiarazione di nascita*, che potrà essere compilato in forma singola o per più puledri nati e dovrà essere rispondente alle Normative inerenti l'Anagrafe equidi.
- *Modello di dichiarazione di vendita*, che andrà compilato per ogni soggetto venduto, e dovrà essere rispondente alle Normative inerenti l'Anagrafe equidi.
- *Scheda di valutazione morfologica*, predisposta sul modello approvato dalla CTC.
- *Certificato zootecnico*, rilasciato in copia originale univoca come definito all' art. 15.

L'UC sulla base delle Normative comunitarie e nazionali nonché sulla base delle esigenze operative, provvede ad emanare apposite circolari in merito alla raccolta e gestione dei moduli; inoltre, per motivi organizzativi di gestione dati, sia per uso interno che per le comunicazioni obbligatorie degli allevatori, l'UC può adottare schede di lavoro ed altri documenti per lo svolgimento delle diverse attività previste dal presente programma genetico.

Oltre al *Certificato zootecnico* così come stabilito dal precedente art.15, può esser rilasciato su richiesta del proprietario il *Certificato di accertamento formula DNA*, riportante se presente la formula DNA secondo la metodica utilizzata dal laboratorio specializzato presso cui vengono effettuati gli accertamenti d'ascendenza.

L'UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti all'Albo di cui all'art. 10, nonché l'identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del LG, ad esclusione di quelle relative ai soggetti iscritti nella Sezione Supplementare.

CAPITOLO IV

Obblighi degli allevatori e finanziamento del LG

Art. 18

Il proprietario che ha ottenuto l'iscrizione dei propri soggetti al LG si impegna:

- a) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento dello stesso;
- b) a concorrere al finanziamento delle attività del LG con le quote stabilite;
- c) a non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione artificiale stalloni esclusi o sospesi dal LG;
- d) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del LG;
- e) a fornire agli organi competenti del LG chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;
- f) a sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei controlli in azienda sino al ripristino delle condizioni suddette;
- g) a consentire all'ANAREAI l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al LG a fini di ricerca, indagine e certificazione.

Inoltre, in caso di adesione al programma genetico di selezione, anche:

1. a fornire i dati necessari allo svolgimento del programma di selezione;

2. a partecipare con i propri soggetti alle manifestazioni ufficiali, qualora l'UC lo ritenga opportuno;
3. a destinare una parte delle fattrici per accoppiamenti programmati al fine di ottenere puledri di elevato valore genetico che, previo accordo tra le parti, dovranno essere messi a disposizione dell'ANAREAI per l'effettuazione delle specifiche prove genetiche, secondo le delibere della CTC;
4. a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalle delibere della CTC.

Art. 19

Al finanziamento del LG si provvede con:

- a) quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale e selettiva;
- c) contributi comunitari, statali, regionali, in applicazione di leggi in materia di zootecnica;
- d) altre eventuali entrate.

CAPITOLO V **Disposizioni generali**

Art. 20

La CTC delibera in merito al Programma genetico ed alle sue eventuali integrazioni/modifiche, che vanno sottoposte per l'approvazione all'Autorità competente.

La CTC mette a punto tutti gli opportuni regolamenti in merito alle valutazioni genetiche, all'inseminazione artificiale, alla produzione di embrioni ed all'effettuazione delle mostre di LG che vanno sottoposti per l'approvazione dell'Autorità competente.

Art. 21

Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere previsti nel presente disciplinare e tenuti/rilasciati dall'ANAREAI, hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, falsifichi i documenti ed i contrassegni depositati, o ne faccia uso indebito, così come chi utilizza loghi e marchi assimilabili a quelli depositati che possano trarre o ingenerare inganno, è perseguito a norma di legge.

Art. 22

Le modifiche al presente Disciplinare ed ai suoi allegati entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

Le modifiche delle Norme tecniche di iniziativa Ministeriale entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

Le modifiche alle Norme tecniche proposte dall'Ente Selezionatore vengono trasmesse al Ministero entro 60 giorni dalla data di delibera della CTC. Esse entrano in vigore dalla data del Decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla loro trasmissione al Ministero, salvo intervenuto parere contrario di quest'ultimo.

Norme Tecniche

Programma genetico del cavallo Bardigiano

Le presenti norme tecniche definiscono i principi fondamentali del Libro Genealogico d'Orine della razza, ai sensi dell'allegato 1, parte 3, comma 3 del Reg. Ue 2016/1012.

Referenze storiche e di estensione territoriale

Il cavallo Bardigiano prende il nome da Bardi, paese in provincia di Parma; viene allevato su tutto il territorio nazionale e la maggior diffusione è nella zona d'origine della razza sull'appennino tosco-ligure-emiliano tra le province di Parma, Piacenza, Genova, La Spezia e Massa Carrara.

Attitudini ed obiettivi di selezione

Gli obiettivi della selezione per la razza Bardigiana prevedono la produzione di soggetti di mole, statura e peso idonei all'impiego per il servizio da sella, il tiro leggero, l'utilizzo in equitazione per il tempo libero e l'equi-turismo; vengono pertanto ricercati soggetti di robusta costituzione e corretta conformazione, precoci per sviluppo e produttività, fecondi e longevi, di buona nevrilità, dotati di alta capacità di utilizzazione degli alimenti per lo sfruttamento di tutti i foraggi aziendali e dei pascoli.

Caratteristiche fenotipiche della razza

Mantello: baio, da baio ordinario a morello maltinto con preferenza del baio oscuro e baio castano.

Temperamento: docile con discreto grado di nevrilità.

Costituzione: robusta.

Conformazione: cavallo meso-brachimorfo tendente al mesomorfo, di aspetto espressivo e distinto, di forme armoniche, solide e corrette. Giusto equilibrio tra tutti gli apparati organici.

Testa: piccola con profilo preferibilmente camuso a fronte larga; narici grandi e mobili, occhi grandi, vivaci ed espressivi, orecchie corte e ben dirette, ciuffo folto ed abbondante.

Collo: ben proporzionato, di giusta lunghezza, ampiezza e muscolosità, tendenzialmente arcuato nei maschi, con criniera folta ed abbondante, preferibilmente doppia.

Garrese: mediamente rilevato, asciutto e di media lunghezza

Dorso: di media lunghezza, elastico, ben diretto e sostenuto.

Lombi: di media lunghezza, ben attaccati, leggermente risalenti verso la groppa con leggera convessità trasversa.

Groppa: ampia, di giusta lunghezza, mediamente inclinata.

Coda: ben attaccata, abbondante di crine.

Spalla: di media inclinazione e lunghezza, con un buon sviluppo muscolare.

Petto: aperto, alto e ben muscolato.

Torace: ampio, ben disceso e profondo.

Ventre: sostenuto e ben conformato.

Coscia: muscolosa anche verso la regione della gamba.

Arti: asciutti con appiombi regolari, avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco, con tendini ben distaccati, pastoia relativamente corta, robusta e di media inclinazione.

Articolazioni: ampie, spesse ed asciutte.

Andature: regolari, energiche, elastiche con passo ampio e mediamente rilevato.

Piede: ben conformato, grande, con unghia solida, elastica e compatta, preferibilmente nera.

DATI BIOMETRICI

Il rilevamento dei dati biometrici è previsto obbligatoriamente per i soggetti a partire indicativamente dall'età di 30 mesi, al momento del possibile accesso alla Classe A per i riproduttori selezionati.

Maschi di 30 mesi ed oltre		
	Min.cm	Max cm
Altezza al garrese	140	149
Circonferenza torace	170	-
Circonferenza stinco	18	22

Femmine di 30 mesi ed oltre		
	Min.cm	Max cm
Altezza al garrese	135	147
Circonferenza torace	165	-
Circonferenza stinco	18	21

La CTC può introdurre nuovi parametri o ulteriori momenti di misurazione in base a nuove esigenze tecniche o a programmi sperimentali.

VALUTAZIONI MORFOLOGICHE

La valutazione morfologica viene espressa con un punteggio derivante dalla valutazione sintetica, che per maschi e femmine ha una scala che va da un minimo di 0 ad un massimo di 100 punti; tale punteggio è dato dalla somma di 10 valutazioni di singoli caratteri dell'animale, ad ognuna delle quali è possibile assegnare da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti.

Le 10 singole caratteristiche che vengono valutate sono:

Tipicità e mantello:

Cavallo meso-brachimorfo, tendente al mesomorfo, di costituzione solida ed equilibrata e temperamento docile. Testa leggera con fronte larga e linea dorso naso leggermente concava, occhi grandi, vivaci ed espressivi, preferibilmente coperti da un folto ciuffo cadente. Orecchie corte, diritte e mobili, incollatura di media lunghezza ed inclinazione, con folta criniera preferibilmente doppia, garrese mediamente rilevato, asciutto e di media lunghezza, groppa ampia e muscolosa, di inclinazione intermedia e di giusta lunghezza. Gli arti con ossatura robusta e asciutta, pastorale tendenzialmente corto con barbetta, piede grande dalle unghie solide, elastiche e compatte, adatto al vivere in terreni accidentati e difficili.

Mantello baio, da baio ordinario a morello maltinto, con preferenza del baio castano e del baio oscuro; tollerate le balzane (massimo due per le femmine, solo una nei maschi) stella o lista non troppo ampie, rabicanatura non troppo estesa.

Punteggio massimo: 10

Sviluppo e diametri:

Statura al garrese ai 30 mesi indicativi d'età da 135 a 147 cm per le femmine e da 140 a 149 cm per i maschi, con preferenza verso i valori medio alti. Circonferenza toracica minima ai 30 mesi indicativi d'età di 165 cm per le femmine e di 170 cm per i maschi, con preferenza verso i valori medio alti. Circonferenza dello stinco ai 30 mesi indicativi d'età da 18 a 21 cm per le femmine e da 18 a 21 cm per i maschi, con preferenza verso i valori medi.

Punteggio massimo 10

Conformazione e armonia:

Cavallo meso-brachimorfo tendente al mesomorfo, forme armoniche, solide e corrette, strutture raccolte ed equilibrate con giusto equilibrio tra tutti gli apparati organici. Complessivamente ben proporzionati, con arti robusti e asciutti, adatti ad un andatura regolare. Conformazione idonea ad ottenere un giusto equilibrio fra un andatura mediamente veloce e gli sforzi, anche intensi, che sono chiamati a sostenere.

Punteggio massimo 10

Testa ed espressione:

Testa ben conformata, espressiva, con profilo preferibilmente camuso, a fronte larga, orecchie corte e ben dirette, ciuffo folto ed abbondante.

Punteggio massimo: 10

Collo e spalla:

Collo ben proporzionato di direzione intermedia, di giusta lunghezza, ampiezza e muscolosità, tendenzialmente arcuato nei maschi, con criniera folta e abbondante, preferibilmente doppia. Spalla di media inclinazione e lunghezza, con buon sviluppo muscolare.

Punteggio massimo: 10

Petto e torace:

Torace ampio, ben disceso e profondo. Petto aperto, alto e ben muscolato.

Punteggio massimo: 10

Garrese, dorso e lombi:

Garrese mediamente rilevato, asciutto e di giusta lunghezza. Dorso di media lunghezza, ben diretto, sostenuto ed elastico. Lombi di media lunghezza, ben attaccati, in armonia con i diametri trasversi della groppa. Ventre sostenuto e ben conformato.

Punteggio massimo: 10

Groppa:

Groppa ampia e muscolosa, di buona lunghezza, mediamente inclinata. Coda ben attaccata, abbondante di crine.

Punteggio massimo: 10

Arti, piedi e appiombi:

Arti asciutti e robusti, con appiombi regolari, avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco, con tendini ben distaccati, pastoia relativamente corta, robusta e di media inclinazione.

Articolazioni ampie, spesse ed asciutte. Piede ben conformato, con unghia solida, elastica e compatta, preferibilmente nera.

Punteggio massimo: 10

Andature:

Andature regolari, energiche, elastiche con passo ampio e mediamente rilevato.

Punteggio massimo 10

La somma della valutazione delle 10 caratteristiche di cui sopra, esprime pertanto una qualifica in base ai punti totali, che indica quanto il soggetto si avvicina alle caratteristiche tipiche previste per la razza, come segue:

QUALIFICA	PUNTI
Ottimo	100 - 90
Molto buono	89 - 85
Buono	84 - 80
Discreto	79 - 75
Sufficiente	74 - 70
Insufficiente	69 -

Difetti incompatibili con l'iscrizione nella Classe A maschi e femmine in selezione

Conformazione morfologica nettamente diversa da quella prevista. Testa con profilo montonino o eccessivamente pesante in rapporto allo sviluppo corporeo, orecchie lunghe e cadenti, dorso eccessivamente insellato, diametri trasversi ridotti, appiombi marcatamente difettosi, articolazioni troppo esili.

Mantello sauro, dal baio chiaro al baio con grande lista molto ampia lateralmente, soverchia ampiezza delle macchie bianche alla testa. Criniera non monocromatica, presenza di balzane (più di una per i maschi, più di due per le femmine).

Norme operative del Programma genetico

Dichiarazioni di nascita e riproduttive

E' fatto obbligo agli allevatori di effettuare le dichiarazioni di nascita con i modi ed i tempi previsti dagli appositi moduli emanati ogni anno dall'UC, nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Anagrafe equina.

Al momento della richiesta di identificazione, è necessario fornire il Certificato di Intervento Fecondativo (o analogo certificato di copertura) della fattrice.

Identificazione dei soggetti

L'identificazione dei nuovi nati deve avvenire sotto la madre, come previsto dall'Allegato 1, Parte 3, Comma 1 del Reg. UE 1012/2016. I metodi di individuazione sono quelli previsti dalle Normative vigenti in materia di Anagrafe equina, con applicazione secondo le metodiche stabilite di trasponder elettronico recante codice univoco, che comparirà sui documenti identificativi dell'animale.

Come previsto nel Reg. UE 1012/2016 dal Comma 2 del sopracitato Allegato, previa autorizzazione che l'Autorità competente potrà concedere, in alternativa è previsto l'accertamento della parentela basato su analisi DNA, ovvero con un controllo in grado di fornire certezza equivalente al certificato di copertura.

Requisiti di ammissione alla Classe A

In relazione ai requisiti di ammissione dei soggetti alla *Classe A*, come stabilito dall'art. 10 del disciplinare, oltre ai requisiti tecnici e genealogici:

- per i maschi due generazioni di ascendenti iscritti al LG in modo da garantirne sufficiente purezza genetica; per le femmine almeno una generazione di ascendenti iscritti al LG;
- nati da padre e madre approvati alla riproduzione in **Classe A**; per le femmine la madre può anche essere iscritta alla Sezione Supplementare;
- accertamento d'ascendenza tramite DNA obbligatorio per i maschi; per le femmine può essere effettuato su discrezione dell'UC o in base a specifiche disposizioni della CTC.
- genitori in possesso di punteggio minimo di 80 punti per il padre e di 75 punti per la madre.

Casistiche per il rilevamento tramite valutazione morfologica

1. Per l'approvazione alla riproduzione dei soggetti appartenenti alla Classe A, la valutazione morfologica avviene all'età minima di circa 30 mesi. I requisiti minimi genealogici e morfologici sono stabiliti dal precedente paragrafo e dall'art. 10 del presente disciplinare. Per le fattrici la valutazione è effettuata da almeno un esperto e può avvenire con visita presso l'allevamento del proprietario, mentre per i maschi, salvo che per casistiche eccezionali autorizzate esclusivamente da parte dell'UC, avviene a cura di apposita commissione nominata dall'UC che si riunisce in raduni programmati una o più volte l'anno, in luoghi con strutture opportunamente attrezzate allo scopo di consentire condizioni di valutazione uniformi per tutti i soggetti presentati. Delle date e dei luoghi di tali raduni è data tempestiva informazione agli allevatori che partecipano al presente programma genetico.
2. Per le fattrici che accedono alla Sezione Supplementare il rilevamento avviene all'età minima di circa 30 mesi e viene effettuato da almeno un esperto con visita presso l'allevamento del proprietario.
3. La valutazione morfologica sintetica può esser ripetuta una sola volta dal compimento del 5° anno di vita in poi, sia per i maschi che per le femmine abilitati alla riproduzione in Classe A. Tale rivalutazione è facoltativa e potrà esser eseguita su decisione dell'Esperto di razza o dell'apposita commissione di valutazione, in occasione delle Mostre Ufficiali di LG o in altri eventi stabiliti dall'UC.

Metodo di valutazione

La valutazione morfologica avviene tramite la compilazione di apposita scheda ufficiale, compilata a cura di un Esperto o di un Ispettore di razza, che è composta di 3 parti: una parte che riporta i dati anagrafici, descrittivi e biometrici, una parte per la valutazione lineare ed una parte per la valutazione sintetica.

Rilevamento dati anagrafici, descrittivi e biometrici: in cui vengono riportati i dati anagrafici del soggetto, i dati del proprietario, lo stato segnaletico dell'animale e le misure biometriche rilevate con le misurazioni manuali altezza al garrese, circonferenza toracica, lunghezza spalla e circonferenza stinco. Tali misure devono rientrare nei minimi e nei massimi stabiliti dalle Norme Tecniche. Per specifiche esigenze tecniche, possono esser rilevate ulteriori

misure bio-lineari sui soggetti iscritti, che saranno annotate su specifici moduli o schede prodotti dall'UC.

Valutazione lineare: attraverso il giudizio assegnato in una scala di valori crescenti da 0 a 10, compresi negli estremi biologici, si valuta ognuno dei 25 aspetti morfologici considerati, con lo scopo di fornire la descrizione e quantificare le caratteristiche morfo-funzionali dell'animale.

Valutazione sintetica: come precedentemente specificato nelle Norme Tecniche, viene calcolato un punteggio su una scala che va da un minimo di 0 ad un massimo di 100, dato dalla somma di 10 valutazioni di singoli caratteri dell'animale, che sono: tipicità e mantello, sviluppo e diametri, conformazione e armonia, testa ed espressione, collo e spalla, petto e torace, garrese dorso e lombi, groppa, arti piedi e appiombi, andature; ad ognuno di questi 10 caratteri è possibile assegnare da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti. Il punteggio definisce la qualifica di merito come precedentemente stabilito nelle Norme Tecniche.

Per ogni soggetto valutato, l'Esperto o la commissione di Esperti incaricati, esprime un giudizio che è *definitivo ed inappellabile*.

Norme transitorie:

Mostre ufficiali di LG e mostre con regolamento ispirato a quello delle mostre ufficiali di LG

A far data dall'approvazione del presente programma genetico, nelle manifestazioni ufficiali e in quelle in cui il regolamento sia ispirato a quello degli eventi ufficiali e comunque su decisione dell'UC, possono esser ammessi nelle categorie solo soggetti appartenenti alla *Classe A*.

Disciplinare per il Corpo degli esperti di razza del cavallo Bardigiano

Art. 1

La normativa relativa al Corpo degli esperti di razza del cavallo Bardigiano è predisposta secondo quanto previsto dall'art. 7 del disciplinare del Programma genetico che stabilisce quanto segue:

- a) la CTC approva il disciplinare del Corpo degli esperti di razza;
- b) la CTC nomina gli esperti di razza su proposta dell'UC;
- c) l'UC propone pertanto alla CTC la nomina degli esperti di razza, identifica nuovi candidati, ne organizza l'attività e ne controlla l'operato;
- d) l'UC predispone e organizza i corsi di formazione e di aggiornamento tecnico per gli esperti di razza, seguendo gli indirizzi deliberati dalla CTC.

Art. 2

Il Corpo degli esperti di razza è composto da:

- a) esperti di razza;
- b) ispettori di razza;

Sono esperti di razza coloro che hanno partecipato positivamente alle attività di formazione, teoriche e pratiche, nonché alle prove ed agli esami previsti dal presente disciplinare.

Sono ispettori di razza gli esperti, nominati dalla CTC su proposta dell'UC che abbiano operato in modo continuativo da più di 10 anni e che abbiano giudicato in mostre e manifestazioni di livello nazionale.

Gli esperti di razza sono incaricati di effettuare le valutazioni morfologiche e morfologico-lineari dei riproduttori (fattrici e stalloni) necessarie per l'iscrizione degli stessi agli appositi registri e classi del LG, nonché di quelle da effettuare nel corso delle manifestazioni ufficiali di LG.

Agli ispettori di razza, oltre gli incarichi previsti per gli esperti di razza, compete anche la formazione tecnica con il tirocinio pratico degli esperti di razza.

Gli ispettori e gli esperti di razza del cavallo Bardigiano possono avere medesima qualifica anche per altre razze o specie (esperto multirazza), con obblighi e modalità operative da seguire specifiche e stabilite dall'Ente selezionatore competente per la tenuta del relativo LG.

Art. 3

Pena la radiazione dal Corpo, gli esperti e gli ispettori di razza, nell'espletamento della loro attività relativa a rassegne in azienda, raduni, mostre e ogni altra attività prevista dal LG dovranno dare dimostrazione di professionalità, correttezza, equilibrio, obiettività di giudizio ed imparzialità di qualsiasi genere, oltre che decoro nei confronti degli allevatori e di ogni altro operatore del settore; dovranno inoltre dimostrare adeguate conoscenze tecniche per affrontare le problematiche relative all'allevamento e alle produzioni equine poste dagli allevatori. Gli esperti e gli ispettori di razza si dovranno astenere da ogni e qualsiasi attività di tipo commerciale annessa o connessa alla razza.

Art. 4

Gli esperti e gli ispettori di razza possono decadere qualora dimostrino insufficienti capacità tecniche-organizzative nello svolgimento degli incarichi ad essi attribuiti, per gravi carenze di equità e di imparzialità, scorrettezza o comportamento non conforme nel rapporto con gli allevatori, e/o per prolungata indisponibilità che non consenta il raggiungimento minimo dei livelli di presenza, come stabilito dall'Art. 9 del presente disciplinare.

La decadenza della carica può essere:

- a) temporanea in via cautelativa, emessa dall'UC per l'accertamento da parte dell'UC stesso di eventuali carenze o comportamenti non conformi;
- b) temporanea con sospensione, a titolo di ammonimento, su proposta dell'UC con delibera della CTC;
- c) definitiva, nei casi accertati più gravi, su proposta dell'UC con delibera della CTC.

Art. 5

Il Corpo degli esperti di razza elegge un Coordinatore nazionale con funzioni di rappresentanza e raccordo con l'UC che entra a far parte della CTC e alla quale può presentare proposte tese al miglioramento dell'attività di selezione della razza. Il Coordinatore Nazionale resta in carica per un triennio e può essere riconfermato.

Art. 6

La qualifica di esperto di razza si ottiene a seguito di partecipazione con esito positivo ad apposito corso di formazione e dopo aver superato le prove e l'esame finali come stabilito dal successivo Art. 8.

Le domande per l'ammissione al corso di formazione dovranno essere presentate all'UC del LG.

Art. 7

La Commissione esaminatrice sarà composta da almeno n. 3 membri, di cui almeno 2 con qualifica di ispettore di razza, designati dall'UC, oltre al responsabile dell'ufficio stesso ed al Direttore di ANAREAI. La commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato con valutazione e giudizio inappellabile.

Art. 8

L'esame teorico per la nomina ad esperto di razza riguarderà, in particolare i seguenti argomenti:

- a) caratteristiche di razza del cavallo Bardigiano;
- b) valutazioni morfologico-funzionali e misurazioni bio-lineari;
- c) problematiche relative all'allevamento e alla riproduzione equina;
- d) selezione e miglioramento genetico, perdita diversità genetica;
- e) obiettivi di selezione del cavallo Bardigiano;
- f) programma genetico del cavallo Bardigiano.

L'esame teorico si svolgerà su un questionario standard a risposte multiple, costituito da un numero minimo di 60 domande, allo scopo di permettere l'accertamento del grado di preparazione dei candidati esperti con assoluta obiettività e inoltre per garantire lo svolgimento della prova con modalità organizzative uniformi.

I candidati esperti che a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice avranno superato l'esame teorico, saranno ammessi alla prova pratica, che si realizza tramite una prova in campo

che attiene le valutazioni morfologiche, funzionali e lineari previste dal programma genetico, in presenza di soggetti opportunamente selezionati e preparati:

- I. i soggetti saranno identificati, esaminati e valutati simulando una rassegna in azienda e/o in mostra ufficiale;
- II. le valutazioni si svolgeranno seguendo la scheda morfologico-lineare ufficiale;
- III. i candidati esperti dovranno esporre i criteri seguiti per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e di tipicità della razza e, inoltre, rispondere alle domande della Commissione esaminatrice tese a verificare il grado di preparazione dei candidati stessi.

Art. 9

La nomina degli esperti di razza è di competenza della CTC su proposta dell'UC e riguarda i candidati esperti dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice dopo aver superato l'esame teorico e pratico previsto dal precedente Art. 8.

Gli esperti di razza prima di essere ammessi a svolgere l'attività valutativa ufficiale dovranno dare prova di adeguata capacità professionale e conseguire una sufficiente esperienza pratica attraverso un tirocinio sul campo al fianco di esperti e/o ispettori di razza con significativa esperienza lavorativa.

Gli esperti di razza che abbiano superato positivamente il suddetto tirocinio pratico, dovranno rendersi disponibili agli impegni di lavoro predisposti dall'UC.

Gli esperti di razza hanno l'obbligo di partecipare agli incontri annuali di aggiornamento e qualificazione organizzati dall'UC; la mancata partecipazione a due incontri consecutivi potrà determinare la sospensione temporanea o la decadenza della nomina ad esperto di razza.

Art. 10

L'ispettore e l'esperto di razza:

- a) hanno il compito di promuovere l'attività di selezione e la valorizzazione del cavallo Bardigiano secondo gli indirizzi adottati dall'UC;
- b) sono tenuti a svolgere la propria attività con riservatezza, nel rispetto della correttezza professionale e delle normative in vigore;
- c) devono possedere attitudini decisionali, fermezza e obiettività di comportamento, capacità di motivare pubblicamente i giudizi espressi in modo sintetico e con appropriato linguaggio tecnico;
- d) pena la possibile radiazione dal corpo, devono svolgere l'attività di valutazione soltanto previa autorizzazione dell'UC anche se l'impegno riguarda manifestazioni non promosse dal LG;
- e) devono dare comunicazione tempestiva all'UC ogni qualvolta sia impossibilitato a svolgere un incarico ufficiale inerente l'attività selettiva;
- f) devono partecipare agli incontri di aggiornamento e/o ad ogni altro impegno richiesto dall'UC.

Art. 11

Le 2 giurie della Mostra nazionale, saranno formate da almeno 3 componenti, di cui almeno 1 ispettore e 2 esperti di razza; salvo cause di forza maggiore, le stesse 2 giurie impegnate alla Mostra nazionale formeranno congiuntamente la commissione di approvazione riproduttori alla Giornata di selezione giovani stalloni dello stesso anno.

Art. 12

L'Autorità competente può apportare eventuali modifiche al presente Disciplinare, di propria iniziativa, o su proposta della CTC. Tali modifiche entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte dell'Autorità competente stessa.

Disciplinare delle Manifestazioni di LG del cavallo Bardigiano

Art. 1

L'UC organizza direttamente o tramite altro Ente da esso delegato la manifestazioni ufficiali di LG per rendere noto il livello selettivo raggiunto dal cavallo Bardigiano e promuoverne la diffusione.

Tali manifestazioni ufficiali:

- a) si svolgeranno comunque sotto la vigilanza dell'UC, che potrà pertanto nominare una persona espressamente incaricata della vigilanza per l'applicazione del presente disciplinare;
- b) sono riservate ai cavalli di razza Bardigiana iscritti al LG, con modalità e restrizioni definite nel succ. art. 2, in possesso del documento identificativo e della certificazione sanitaria prevista dalle norme vigenti;
- c) si svolgeranno in data e luogo stabiliti dall'UC, di cui viene data tempestiva comunicazione agli allevatori interessati;
- d) potranno beneficiare di contributi finanziari pubblici o privati.

Art. 2

Nelle manifestazioni ufficiali di LG ed in quelle con regolamento ispirato a quello delle manifestazioni ufficiali, come anche stabilito dalle precedenti Norme transitorie, a far data dall'approvazione del presente programma genetico, su decisione dell'UC possono esser ammessi nelle categorie per età solo i soggetti appartenenti alle *Classe A*.

Art. 3

Su decisione dell'UC, le iscrizioni alla manifestazione potranno esser raccolte nei giorni precedenti presso l'UC stesso o presso la sede di altro Ente delegato, oppure lo stesso giorno presso l'area espositiva comunque prima dell'inizio delle valutazioni morfologiche. Con la domanda di partecipazione e l'ingresso alla manifestazione, l'allevatore accetta senza riserve le presenti norme organizzative e le norme di comportamento.

Art. 4

A garanzia della sicurezza all'interno dell'area espositiva potranno esser delimitati appositi spazi ed aree per la gestione e lo spostamento dei cavalli. Oltre allo scarico e al carico dei cavalli dai mezzi di trasporto, durante lo svolgimento della manifestazione ogni altro spostamento dei cavalli è consentito soltanto dalle poste assegnate al ring espositivo e ritorno. In ogni caso il proprietario dell'animale o comunque l'espositore che lo ha iscritto alla manifestazione è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno a persone e/o cose che l'animale dovesse provocare nel corso della manifestazione e comunque nell'area ove essa si svolge, anche nelle ore notturne o di non apertura al pubblico. Ogni espositore dovrà eventualmente sottoscrivere, ove già non ne fosse dotato in via autonoma, una polizza assicurativa a copertura di tali rischi.

Art. 5

L'identificazione dei soggetti presentati con il corrispondente numero di catalogo è effettuata da personale incaricato dietro presentazione dei documenti identificativi e della loro verifica. Al cancello di ingresso ad ogni cavallo verrà assegnato, in ordine progressivo se previsto, il numero

di box o di posta diviso tra maschi e femmine. Tutte le poste potranno esser numerate e ogni allevatore assicurerà i propri cavalli in quelle assegnate. Non verranno accettate prenotazioni delle poste e non è ammesso riservarsi altre poste se non quelle assegnate. I proprietari dei cavalli che giungeranno sul luogo della manifestazione prima dell'insediamento del personale incaricato dovranno assicurare i soggetti nelle poste e ritirare appena possibile il numero di catalogo che gli verrà assegnato.

Art. 6

Ogni soggetto, munito della certificazione sanitaria di cui all'art. 1 può esser sottoposto all'arrivo a visita sanitaria effettuata da Medico Veterinario incaricato dall'UC. Verranno isolati ed esclusi dalla manifestazione quei soggetti che presenteranno sospetti di malattie contagiose e mancanza dei requisiti sanitari richiesti.

Art. 7

La custodia, il mantenimento e la presentazione degli animali che partecipano alla manifestazione sono affidati agli allevatori espositori. È facoltà dell'ente organizzatore stipulare o meno un contratto assicurativo a copertura di eventuali danni a terzi provocati dagli animali nell'ambito della manifestazione, a cui si farà riferimento alla condizione che le denunce di sinistro vengano effettuate entro 10 giorni dalla fine della manifestazione stessa.

Art. 8

I soggetti ammessi alla manifestazione e dispongono di tutti i requisiti previsti, possono esser presentati nelle seguenti sezioni:

SEZIONE MASCHI

- Categoria 1[^] : Puledri di 1 anno
- Categoria 2[^] : Puledri di 2 anni
- Categoria 3[^] : Maschi di 3 anni
- Categoria 4[^] : Maschi di 4 e 5 anni
- Categoria 5[^] : Maschi di 6 e 7 anni
- Categoria 6[^] : Maschi di 8 e 9 anni
- Categoria 7[^] : Maschi da 10 anni e oltre

SEZIONE FEMMINE

- Categoria 1[^] : Puledre di 1 anno
- Categoria 2[^] : Puledre di 2 anni
- Categoria 3[^] : Femmine di 3 anni
- Categoria 4[^] : Femmine di 4 e 5 anni
- Categoria 5[^] : Femmine di 6 e 7 anni
- Categoria 6[^] : Femmine di 8 e 9 anni
- Categoria 7[^] : Femmine da 10 anni e oltre

I soggetti saranno presentati nel ring secondo il numero progressivo indicato dal catalogo. Per esigenze organizzative, su decisione dell'UC o di suo delegato, potranno esser accorpate 2 o più categorie in sezioni particolari e gruppi omogenei, comunque divisi per sesso.

Art. 9

La valutazione dei soggetti partecipanti è di tipo morfo-lineare ed è affidata a una giuria formata da almeno 2 giudici esperti di razza nominati ad opera dell'UC; se la giuria sarà formata da

almeno 4 esperti di razza, essi potranno dividersi in due giurie e valutare separatamente diverse categorie di soggetti partecipanti. Il giudizio della giuria è inappellabile. I componenti la giuria non possono partecipare con propri soggetti al concorso morfologico; sarà facoltà della giuria metter fuori graduatoria i soggetti che presentano difetti generali o di andature e zoppie tali da pregiudicarne la valutabilità.

Art. 10

I soggetti primi classificati di ogni categoria verranno premiati con un premio messo a disposizione dal comitato organizzatore della manifestazione e potranno esser accompagnati da breve commento tecnico da parte della giuria.

Art. 11

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali piazzati e in movimento al passo ed al trotto, presentati in gruppi della stessa categoria entro apposito ring; il ring è precluso a qualsiasi persona che non sia il conduttore del cavallo, membro della giuria, eventuale segretario o fotografo ufficiale.

Art. 12

Il numero massimo di capi con cui ogni allevatore può partecipare al concorso morfologico sarà eventualmente stabilito dall'UC o suo delegato.

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente regolamento decide inappellabilmente il comitato organizzatore, formato dal Sindaco del comune presso cui si tiene la manifestazione o da suo delegato, da un rappresentante degli allevatori locali scelto dal funzionario dell'UC o suo delegato, dal funzionario dell'UC stesso o suo delegato e dall'esperto di razza più anziano presente nella giuria della manifestazione.

Art. 14 - NORME DI PARTECIPAZIONE

Il conduttore del cavallo dovrà essere opportunamente abbigliato e dotato di calzature idonee; l'ente organizzatore può richiedere apposita divisa di presentazione.

Ogni allevatore o conduttore di cavalli al momento dell'iscrizione dei cavalli dovrà sottoscrivere le Norme di comportamento, mantenendo quindi un comportamento rispettoso nei confronti degli altri allevatori espositori, del personale incaricato oltre che dei giudici impegnati nell'attività operativa. Sarà discrezione della giuria o del comitato organizzatore allontanare temporaneamente o definitivamente dal ring gli allevatori od i conduttori che non rispettano le condizioni elencate.

Art. 15 - NORME DI PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI

I cavalli dovranno essere presentati con idonei mezzi di contenimento evitando percosse e maltrattamenti, in ottimali condizioni di salute e preparazione fisica, docili al comando e ben tolettati. E' consentita la tosatura in modo da non pregiudicare od alterare la corretta valutazione del mantello; non è ammessa alcuna colorazione o tinteggiatura del mantello o del piede. Sarà discrezione della giuria allontanare dal ring temporaneamente o definitivamente cavalli ribelli o gravemente fuori forma. La Giuria darà precise disposizioni agli allevatori per il movimento e la presentazione alla mano dei cavalli, al fine di consentirne l'adeguata valutazione e per

mantenere livelli di sicurezza ed incolumità delle persone e degli altri cavalli presenti nel ring. Se l'allevatore non seguirà le precise disposizioni date, dopo 2 richiami sarà facoltà della giuria penalizzare nel giudizio od allontanare definitivamente dal ring i cavalli presentati senza le disposizioni richieste.

Art. 16

L'Autorità competente può apportare eventuali modifiche al presente Disciplinare, di propria iniziativa, o su proposta della CTC. Tali modifiche entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte dell'Autorità competente stessa.